



DELIBERA N. 53/20/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-IBS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 1322/DDA/CA - <http://www.pindiy.com/>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

Direzione contenuti audiovisivi

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/3013, pervenuta in data 2 settembre 2020 (prot. n. DDA/0002163), è stata segnalata dalla sig.ra Giovanna Monfeli la presenza, sul sito internet <http://www.pindiy.com/>, alle pagine sottoindicate, delle seguenti opere di carattere editoriale, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633:
 - “*Peach & Coco the Bunnies*”, alla pagina internet <https://www.pindiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=458628&highlight=j%2Bhandmade%2Bdesign>;
 - “*Brandy the bunny*”, alla pagina internet <https://www.pindiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=458356&highlight=j%2Bhandmade%2Bdesign>.

In proposito, si rappresenta altresì che il segnalante, con istanza DDA/3000, pervenuta in data 22 luglio 2020 (prot. n. 0002099), aveva già provveduto a comunicare all’Autorità, la presenza sullo stesso sito delle medesime opere di propria titolarità diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Pertanto, in data 23 luglio 2020 (prot. n. 0002107), era stato dato avvio al procedimento n. 1317/DDA/CA. Alla luce di quanto rappresentato, quindi, l’istanza DDA/3000 e il relativo procedimento, sono confluite nell’istanza DDA/3013 e nel presente procedimento.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emergeva che alla pagina *internet* sopra indicata è effettivamente accessibile la menzionata opera diffusa in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della citata legge n. 633/41.
3. Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameSilo LLC, raggiungibile all’indirizzo e-mail abuse@namesilo.com, contatto telefonico +14805240066 per conto della società Privacy Guardian.org, con sede a 1928 Highland av, Ste F104 Phoenix, Az, di cui è disponibile il seguente contatto e-mail pw-b6baa2d3e5a3197b7f0674817296cfd@proprivacyguardian.org. I servizi di *hosting* risultano afferenti verosimilmente alla società Cloudflare Inc., con sede a Dallas, Texas, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è

Direzione contenuti audiovisivi

- abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a San Francisco, CA, Stati Uniti d’America;
4. Con comunicazione del 7 settembre 2020 (prot. n. DDA/0002189), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1322/DDA/CA relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della legge n. 633 del 1941.
 5. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.pindiy.com/>, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
 6. Nei termini fissati dall’art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 7 settembre 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all’art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
 7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <http://www.pindiy.com/> è ancora accessibile l’opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell’avvio del procedimento.
 8. Non si ritiene, peraltro, che l’accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all’estero dei *server* impiegati, l’organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell’organo collegiale ai fini dell’adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, ma non

Direzione contenuti audiovisivi

reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato solo due opere di carattere editoriale diffuse in violazione del diritto d'autore alle pagine *internet* <http://https://www.pindiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=458628&highlight=jo%2Bhandmade%2Bdesign> e <https://www.pindiy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=458356&highlight=jo%2Bandmade%2Bdesign>;

CONSIDERATO che il sito in questione è interamente dedicato a un *forum* di discussione per utenti dedicato alle attività domestiche;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto un numero esiguo di opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://www.pindiy.com/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis* del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone